

I reati informatici nell'ordinamento giuridico italiano

Avv. Mario Ianulardo

Università degli Studi di Salerno

**CORSO SICUREZZA DEI DATI
Prof. A. De Santis**

29 ottobre 2020

DEFINIZIONE DI SISTEMA INFORMATICO

*«qualsiasi apparecchiatura o gruppi di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati...» **

*art. 1 lett. a) Convenzione di Budapest (2001)

DEFINIZIONE DI DATI INFORMATICI

«qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione»

*art. 1 lett. b) Convenzione di Budapest (2001)

Normativa reati informatici

L. 3.5.1991 n. 143 conv. in L. 5.7.1991 n. 197 (art. 12)
“indebito utilizzo di carte di credito, di pagamento e di documenti che abilitano
al prelievo di denaro”

D.Lgs 30.6.2003 n. 196 “protezione dei dati personali”

D.L.vo 9.4.2003 n. 68, “diritto di autore” (L. n.633/1941)

Dlgs 70/2003 attuazione della direttiva 31/2000 CE sul commercio elettronico (artt. 16 e 17) e responsabilità, penale e civile, dei provider

D.lgs. N. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, società ed associazione anche prive di personalità giuridica

CYBER CRIME

interventi legislativi

Legge n. 547/1993

“Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”

Legge n. 155/2005

contrasto al terrorismo

Legge n. 38/2006

contrasto sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo Internet

Legge n. 231/2007

contrasto ad attività di riciclaggio

Legge n. 48/2008

ratifica ed esecuzione Convenzione Consiglio
d'Europa (Budapest 2001)* sulla criminalità
informatica e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno

- ***Convenzione di Budapest** 23 novembre 2001

Legge n. 38/2009

in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (*stalking*)

Legge n. 172/2012

attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa (Lanzarote 2007) in materia di protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali

REATI INFORMATICI IN SENSO LATO

diffamazione (art. 595 c.p.)
via internet, SN, forum, etc.

ingiuria (art. 594 c.p.)
via email, sms, chat privata

favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
es. cancellazione dalla memoria del computer di tracce di un reato commesso da altri

associazione a delinquere (art. 416 c.p.)
finalizzata alla commissione di reati informatici

falsificazione di un documento (artt. 476 e 491 bis c.p.)
con mezzi informatici

REATI INFORMATICI

in senso lato

Violazione diritti d'autore

duplicazione abusiva di software (art. 171 bis L. 633/1941)

truffa (art. 640 c.p.)

estorsione (art. 629 c.p.)

ricettazione (art. 648 c.p.)

riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

REATI INFORMATICI

in senso lato

sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

stalking (art. 612 bis c.p.)

esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.)

attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.)

Pedopornografia

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

pene (da 6 a 12 anni di reclusione) per chi utilizza minori, realizza, produce ... induce minori a partecipare a esibizioni pedopornografiche; commercia, distribuisce, divulga, pubblicizza; offre, cede anche gratuitamente materiale pedopornografico...

Detenzione di materiale pornografico

(art. 600-quater c.p.)
(pene fino a 3 anni reclusione)

Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Nuovi reati a sfondo sessuale

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.)

Adescamento di minorenni
(art. 609-undecies c.p.)

*introdotti Legge n.172/2012

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414-bis c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

Adescamento di minorenni

(art. 609-undecies c.p.)

«Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

revenge porn

Art.612 ter c.p. «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti»

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

revenge porn

- La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
- La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

REATI INFORMATICI IN SENSO STRETTO

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici».

«documento elettronico**», qualsiasi **contenuto conservato in forma elettronica**, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva...**

*Definizione documento informatico Regolamento EIDAS (910/2014 UE)

**Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di
firma elettronica sull'identità o su qualità personali
proprie o di altri (art. 495-bis c.p.)**

A un documento elettronico non sono negati gli **effetti giuridici e
l'**ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari** per il solo motivo della
sua forma elettronica.*

*Definizione art. 46 Regolamento EIDAS (910/2014 UE)

**Accesso abusivo
a un sistema informatico o telematico
(art. 615-ter c.p.)**

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni»

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.)

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164».

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
(art. 615-quinquies c.p.)**

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita
di comunicazioni informatiche o telematiche**

(art. 617 -quater c.p.)

**Installazione di apparecchiature atte a intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni informatiche
o telematiche**

(art. 617-quinquies c.p.)

**Falsificazione, alterazione o soppressione del
contenuto di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 -sexies c.p.p)**

Altre comunicazioni e conversazioni

(art. 623-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

(art. 635-bis c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

(art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

(art. 635-quater c.p.)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime** informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni».

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

(art. 635-quinquies c.p.)

Frode informatica
(art. 640-ter c.p.)

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con **abuso della qualità di operatore del sistema**.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso **con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti***

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
(art. 640-quinquies c.p.)

“Internet incoraggia un comportamento antinormativo, aggressivo, disinibito ...!”.

CONSEGUENZE

E’ aumentato il numero dei reati

(specialmente quelli commessi su Internet)

E’ aumentata la necessità di acquisire

prove digitali

da usare nei processi

Le prove digitali sono necessarie
nei processi di reati informatici
e
nei processi di reati comuni

Nomina consulenti tecnici

(art. 359 c.p.p.)

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

(omissis)

Nomina del perito

(art. 221 c.p.p.)

*«Il giudice nomina il perito scegliendolo
tra gli iscritti negli appositi albi o tra
persone fornite di particolare
competenza nella specifica disciplina.*

(omissis)

La prova digitale da parte della difesa

“Attività investigativa del difensore”

Art. 327 bis c.p.p.

“Investigazioni difensive”

artt. 391 bis - 391 decies c.p.p.

Pertanto...

**Vi è richiesta
di tecnici specializzati
in computer forensics
e digital analysis!**

Grazie per l'attenzione.

Avv. Mario Ianulardo
info@codicieleggi.it

Università degli Studi di Salerno
CORSO SICUREZZA DEI DATI
Prof. A. De Santis
29 ottobre 2020